



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  
SEZIONE CIVILE– GRUPPO 1  
FALLIMENTI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI

DECRETO

di fissazione del termine ex art. 161 co. 6 l. fall.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

dott. Stefano MOLTRASIO	Presidente
dott. Corrado CROCI	Giudice
dott. Stefano DEMONTIS	Giudice rel.

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, 6° co., 1. fall. depositato il 18.9.2020 da RAPETTI FOODSERVICE S.r.l., con sede legale in Acqui Terme (AL), Via A. da Giussano nr. 56, C.F. e P. IVA 02135070064, assistito e difeso dall'avv. Monica Bacin;

esaminata la documentazione allegata;

udito il Giudice relatore;

rilevato che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale avendo la ricorrente sede legale in Acqui Terme;
- il ricorso è stato depositato dal legale rappresentante autorizzato con determina ex art. 152 e 161 co. VII l. fall.;
- sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 e l'elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti;
- sussistono i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 l. fall.;
- parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;



ritenuta giustificata la richiesta del termine massimo di 120 giorni per il deposito della proposta e del piano, attesa la complessità delle questioni coinvolte e non essendo allo stato depositate istanze di fallimento nei confronti della società ricorrente;

ritenuto necessario, per la complessità della fattispecie e le molteplici questioni giuridiche coinvolte, procedere alla nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, 6° co., 4° periodo, l. fall.;

ritenuto altresì di dover porre a carico della società ricorrente, per le medesime ragioni di cui sopra, i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, 6° ed 8° co., l. fall.:

- deposito entro il 31.10.2020, della situazione patrimoniale e dell'elenco dei creditori e dei rispettivi crediti aggiornati al 18.9.2020, data deposito del ricorso;
- deposito, con periodicità mensile e prima scadenza al 31.10.2020, di una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria;
- deposito con produzione separata, con periodicità mensile e prima scadenza al 31.10.2020, della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese;
- deposito, con periodicità mensile e prima scadenza al 31.10.2020, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;
- deposito, con periodicità mensile e prima scadenza al 31.10.2020, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;
- deposito, con periodicità mensile e prima scadenza al 31.10.2020, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;
- deposito, con periodicità mensile e prima scadenza al 31.10.2020, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;
- deposito, con periodicità mensile e prima scadenza al 31.10.2020, di una relazione riepilogativa sullo stato delle controversie eventualmente in corso, e sulle trattative sindacali eventualmente in corso aventi ad oggetto la forza lavoro della società;



- deposito, con periodicità mensile e prima scadenza al 31.10.2020, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;
- deposito, con periodicità mensile e prima scadenza al 31.10.2020, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario giudiziale, tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare, anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, 7° co., l. fall. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda);

ritenuto infine, in ordine alla richiesta di sospensione dei contratti di leasing di automezzi (Contratto di leasing con UBI Leasing 6.03.2018 n. 6105825, Contratto di leasing con UBI Leasing 7.03.2018 n. 6105829; Contratto di leasing con Unicredit Leasing 11.11.2016 n. 1658283; Contratto di leasing con Unicredit Leasing 11.11.2016 n. 1658285) che:

- l'art. 169bis l. fall. consente la sospensione dei contratti pendenti per un periodo di 60 giorni prorogabile di ulteriori 60;
- la misura, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, è applicabile anche nella fase del concordato, quando, pur in assenza della proposta, emergano già elementi che consentono di ritenere che i contratti da sospendere non siano più funzionali all'esercizio dell'impresa;
- nel caso di specie, trattandosi di contratti che sono stati esclusi dal perimetro dell'affitto di azienda, appare probabile che non sia utile neppure il loro futuro inserimento nel complesso che sarà oggetto di vendita competitiva;
- è quindi giustificata la sospensione immediata dei contratti in esame, al fine di evitare il maturare di spese in prededuzione non più funzionali al concordato fallimentare;
- in ogni caso, la questione dovrà essere successivamente trattata nel contraddittorio delle parti, ai fini della revoca o della conferma del provvedimento, anche al fine di approfondire le ragioni addotte a sostegno della domanda dalla società ricorrente ("problemi operativi, non costituendo il Contratto di Affitto titolo idoneo a garantire al personale di Ragis Srl l'effettiva possibilità di utilizzo degli automezzi su strada e la copertura assicurativa"), rispetto alle quali non risulta sufficientemente chiarito se la mancata inclusione nell'affitto di azienda abbia soddisfatto esigenze della Rapetti o della affittuaria;



P.Q.M.

Fissa termine fino al 18.1.2020 ex art. 161, 6° co., 1. fall. per il deposito della proposta e del piano concordatari e della documentazione necessaria.

Nomina Commissario giudiziale la dott.ssa Cecilia Giacomazzi, con studio in Milano, al quale attribuisce un fondo spese di € 10.000, oltre accessori, a carico della società ricorrente.

Dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Nomina giudice relatore il dott. Stefano Demontis.

Sospende l'esecuzione dei contratti di leasing citati in parte motiva, ai sensi dell'art. 169bis, e fissa per l'audizione della ricorrente e delle controparti contrattuali, ai fini della conferma o revoca del provvedimento, l'udienza del giorno **11.11.2020, ore 12:00**, davanti al giudice relatore.

Assegna termine alle parti fino al 6.11.2020 per il deposito di eventuali memorie.

Invita il Commissario a depositare nello stesso termine il suo parere.

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente provvedimento alle controparti contrattuali entro la data del 23.10.2020.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e la pubblicazione del presente decreto.

Alessandria, 2.10.2020.

Il Giudice rel.

Stefano Demontis

Il Presidente

Stefano Moltrasio

